

E.B.E.R. - ENTE BILATERALE EMILIA ROMAGNA

- C.F. 92027410379

Via de' Preti 8 - 40121 BOLOGNA

S T A T U T O

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita tra le Organizzazioni regionali emiliano-romagnole dell'Artigianato:

CNA EMILIA-ROMAGNA

con sede in Bologna

codice fiscale 80040150379

di seguito nominata brevemente CNA

CONFARTIGIANATO IMPRESE EMILIA ROMAGNA,

con sede in Bologna

codice fiscale 80064550371

di seguito nominata brevemente CONFARTIGIANATO

FEDERLIBERE EMILIA ROMAGNA-CLAAI

Federazione delle Libere Associazioni Artigiane Emilia – Romagna,

con sede in Modena

codice fiscale 92035970372

di seguito nominata brevemente CLAAI

CASARTIGIANI EMILIA ROMAGNA

Federazione Regionale Emilia Romagna

con sede in Piacenza

codice fiscale 91036620333

di seguito nominata brevemente CASARTIGIANI,

(nelle loro strutture confederali e di categoria stipulanti i contratti di lavoro)

e le Organizzazioni regionali dei Sindacati dei lavoratori:

CGIL EMILIA-ROMAGNA

Confederazione Generale Italiana del Lavoro,

dell'Emilia Romagna,

con sede in Bologna

codice fiscale 80061230373

di seguito nominata brevemente CGIL

CISL EMILIA ROMAGNA

Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori

Unione Sindacale Regionale

con sede in Bologna

codice fiscale 80061130375

di seguito nominata brevemente CISL

U.R. UIL REGIONALE EMILIA ROMAGNA E DI BOLOGNA

Unione Italiana del Lavoro

Unione Regionale Emilia Romagna

con sede in Bologna

codice fiscale 91319490370

di seguito nominata brevemente UIL

(nelle loro strutture confederali e di categoria stipulanti i contratti di lavoro)

una libera Associazione Sindacale ai sensi del capo III, Titolo II - Libro Primo del Codice Civile, denominata E.B.E.R. - Ente Bilaterale Emilia Romagna, per brevità denominato anche E.B.E.R.

ART. 2 - SCOPI E FINALITA'

L'E.B.E.R., costituito in applicazione dell'Art. 4 dell'accordo interconfederale del 21.12.83 e successivi accordi modificativi e integrativi, è un Ente non commerciale senza fini di lucro e si propone di ricercare e di promuovere iniziative tese allo sviluppo delle relazioni sindacali.

In particolare, in attuazione dei sopra citati scopi, potrà:

- a) Essere delegato, dalle parti costituenti, di seguito identificate come "SOCI", a gestire fondi derivanti da accordi o intese interconfederali, intercategoriale o categoriali o quanto le parti costituenti hanno concordato (attualmente: Fondo Welfare, Fondo Sostegno al Reddito, Fondo Relazioni Sindacali, Fondo Sicurezza e Salute, Fondo contribuzione funzionalità dell'Ente ed Emergenze, Fondo Comunicazione) e quant'altro in seguito concorderanno nelle sedi contrattuali preposte, di carattere aggiuntivo, estensivo, sostitutivo o integrativo, rispetto a quanto oggi vigente.
- b) Promuovere e produrre direttamente o tramite le proprie strutture l'edizione di pubblicazioni, giornali, riviste, periodici al fine di informare i propri aderenti e la pubblica opinione sulle iniziative e le attività anche in compartecipazione con altri soggetti aventi le stesse finalità.
- c) Ricercare, sulla base dei fabbisogni formativi, gli strumenti e i mezzi atti a promuovere la formazione professionale e imprenditoriale, anche di intesa con istituzioni pubbliche competenti e gli Enti di formazione riconosciuti.
- d) Promuovere e produrre direttamente o tramite strutture collegate, studi, osservatori e ricerche e altre attività di comune interesse dei Soci.
- e) Produrre e riprodurre opuscoli e dispense divulgative su argomenti e materie di interesse dei

Soci o delle imprese e dei loro dipendenti.

f) Possedere quote di società ed Enti e/o partecipazioni in società.

La attuazione dei sopra definiti scopi sarà disciplinata dai regolamenti, da disporre ed approvare, su richiesta dei Soci a cura del Consiglio Direttivo, per ogni Fondo e settore di attività gestiti.

E' facoltà dei Soci richiedere al Consiglio Direttivo la revisione dei regolamenti con un preavviso di almeno tre mesi.

Impegno dei Soci è far sì che il comportamento dell'Ente sia aderente alle vigenti normative di Legge.

ART. 3 - SEDE E DURATA

L'E.B.E.R. ha sede in Bologna, attualmente in Via de' Preti 8, e avrà durata indeterminata

ART. 4 - ARTICOLAZIONE

L'Ente potrà istituire, con apposita regolamentazione, strutture d'ufficio intercategoriale periferiche con compiti da definirsi da parte del Consiglio Direttivo.

L'Ente potrà effettuare articolazioni territoriali in presenza di formali decisioni della Assemblea qualora si accertino le seguenti condizioni:

- a) congruità di adesioni;
- b) compatibilità economiche ed economicità di gestione;
- c) che l'articolazione territoriale non pregiudichi la esistenza dell'Ente, e che siano garantite le finalità del presente Statuto.

ART. 5 - SOCI

Sono SOCI:

- Le Organizzazioni regionali dell'Artigianato:
CNA, CONFARTIGIANATO, CLAAI, CASARTIGIANI,
successivamente denominate OO.AA.,
- Le Organizzazioni regionali sindacali dei lavoratori:
CGIL, CISL, UIL successivamente denominate OO.SS,
nelle articolazioni di cui all' Art. 1, anche se fuse tra di loro e con denominazione variata.

ART. 6 - ADERENTI E DESTINATARI DI PROVVIDENZE E ASSISTENZE

Sono aderenti e destinatari:

- le imprese artigiane e forme associate, aventi i requisiti di cui alla Legge 443/'85 e successive modificazioni o leggi sostitutive;
- le imprese o unità produttive che comunque risultino iscritte ad una delle OO.AA. Socie e/o alle Organizzazioni ad esse aderenti;
- le imprese identificate dagli accordi interconfederali nazionali e regionali che prevedono l'adesione alla bilateralità.

Sono inoltre destinatari:

- i dipendenti delle imprese di cui sopra, in forza o comunque identificati dai regolamenti in vigore.

Requisiti essenziali sono i versamenti, di cui all'Art.8 lettera a), ai diversi Fondi istituiti all'interno di E.B.E.R., effettuati in applicazione dei Regolamenti.

ART. 7 - CESSAZIONE DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione all'E.B.E.R. cessa con:

- a) lo scioglimento, la liquidazione o comunque la cessazione per qualsiasi causa dell'E.B.E.R.;
- b) lo scioglimento, la liquidazione o comunque la cessazione, per qualsiasi causa del socio;
- c) il recesso volontario del socio;
- d) l'esclusione, disposta con deliberazione dell'Assemblea in presenza di omissioni di contributi o altre gravi mancanze dei soci nei confronti dell'E.B.E.R.

In caso di cessazione dell'iscrizione, i soci non avranno diritto a trasmettere ad altri la propria quota, né ad alcun rimborso per quote associative e/o contributi versati, fermo restando il mantenimento delle obbligazioni pregresse derivanti dalla adesione all'E.B.E.R.

ART. 8 - ENTRATE E MEZZI FINANZIARI

L'E.B.E.R., per conseguire i propri scopi, utilizzerà i seguenti mezzi:

- a) versamenti effettuati dalle imprese e/o dai loro dipendenti (diretti o per il tramite del Sistema Bilaterale), in base alle disposizioni degli accordi interconfederali vigenti e dei contratti di lavoro applicati, recepite dai regolamenti dell'Ente;
- b) eventuali proventi pubblici e privati;
- c) eventuali proventi derivanti da iniziative sociali.

Inoltre l'E.B.E.R. potrà essere delegato a riscuotere sulla base di precisi mandati, versamenti, quote associative o contributi definiti dai singoli soci ed a questi destinati, previa delibera assembleare.

ART.9 - QUOTE ASSOCIATIVE

Il Consiglio Direttivo potrà stabilire importi e modalità di riscossione di eventuali quote Associate da versare dai Soci.

Tale deliberazione potrà essere assunta in presenza di delibera dell'Assemblea.

ART. 10 - ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'E.B.E.R.:

- la Assemblea.
- il Consiglio Direttivo.
- il Collegio Sindacale
- il Presidente e il Vice Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo verranno assunte con le modalità e le

maggioranze previste negli articoli successivi. Quando non fosse raggiunta per l'Assemblea la maggioranza prevista e per il Consiglio Direttivo l'unanimità, la controversia verrà discussa dai Soci in sede negoziale esterna all'E.B.E.R. e la soluzione verrà proposta all'Assemblea o al Consiglio Direttivo.

ART. 11 - ASSEMBLEA

I Soci delegano a rappresentarli fino ad un massimo di 48 componenti, i quali, fino a revoca, costituiscono la Assemblea dell'E.B.E.R., espressi in numero paritetico dalle OO.AA. e dalle OO.SS., che può essere Ordinaria o Straordinaria.

Essendo la nomina di un componente della Assemblea a carattere fiduciario, il Socio che lo ha nominato può revocare l'incarico in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio; contemporaneamente dovrà essere nominato il sostituto. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1 Socio, mediante avviso contenente l'Ordine del Giorno, la data e il luogo della riunione affisso all'albo sociale presso la sede, nonché via mail ai componenti all'indirizzo da questi comunicato, con preavviso di quindici giorni dalla data della Assemblea, almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e delibera:

- a) sulla relazione del Consiglio Direttivo, relativa alla attività svolta dall'E.B.E.R.;
- b) sul bilancio dell'esercizio sociale, formato da Stato Patrimoniale e Conto Economico;
- c) sul numero e sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, su proposta presentata congiuntamente dalle OO.AA. e dalle OO.SS.;
- d) sulla nomina, su proposta presentata dai Soci, del Presidente e dei 4 componenti effettivi e 2 supplenti del Collegio Sindacale e sui compensi a loro spettanti;
- e) sugli altri argomenti proposti dal Consiglio Direttivo;
- f) sui compensi e rimborsi spese spettanti a Presidente e Vicepresidente;
- g) sui compensi e rimborsi spese per i componenti di Assemblea e di Consiglio Direttivo;
- h) sui mandati a riscuotere contributi definiti dai singoli Soci, ed a questi destinati;
- i) sull'acquisto di quote di società ed Enti, partecipazioni societarie e sull'adesione ad Enti ed Associazioni.

La Assemblea Straordinaria è convocata, con le stesse modalità di quella Ordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1 Socio.

Essa delibera sulle modifiche allo Statuto e sull'eventuale scioglimento della Associazione.

Della Assemblea Straordinaria, quando non sia convocata alla presenza di un Notaio, dovrà essere redatto verbale in forma di scrittura privata autenticata e registrata.

ART. 12 - DELIBERAZIONI DELLA ASSEMBLEA

I componenti della Assemblea esprimono i loro voti con modalità da stabilirsi di volta in volta

dalla Assemblea stessa.

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto. In seconda convocazione la deliberazione a maggioranza è valida qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto.

La seconda convocazione dovrà essere indetta almeno dodici ore dopo la prima.

La Assemblea Straordinaria delibererà sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Ente, con la presenza di almeno 7/8 dei componenti aventi diritto al voto e il voto favorevole di almeno 6/7 dei votanti.

La Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di assenza dello stesso, dal Vice Presidente, ed in mancanza di entrambi dal componente la Assemblea presente e più anziano di età.

La Assemblea potrà tenersi sia presso la sede sociale, sia altrove, in presenza o con accesso da remoto o in modalità mista, a condizione che siano presenti nello stesso luogo, salvo diverse disposizioni di legge in materia, il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale.

Spetterà a Presidente e Segretario dell'Assemblea la verifica dell'identità dei partecipanti.

E' ammessa la delega per iscritto: ogni componente non potrà avere più di tre deleghe.

Ai lavori della Assemblea è invitato permanente il Comitato di Direzione.

Il Collegio Sindacale partecipa all'Assemblea senza diritto di voto.

ART. 13 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO E SUOI POTERI

L'E.B.E.R è retto da un Consiglio Direttivo costituito da 5 componenti espressi dai Soci OO.AA. e OO.SS. e nominati dalla Assemblea Ordinaria con deliberazione unanime.

Essi durano in carica fino a revoca. Nel caso in cui decada la maggioranza dei componenti eletti si intende decaduto l'intero Consiglio e deve essere convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo.

Nel caso di decadenza di Consiglieri ma di mantenimento della maggioranza dei componenti il Consiglio resta validamente costituito con i restanti componenti esclusivamente per il reintegro dell'intero organo da effettuarsi per cooptazione, come proposto dai Soci. L'eventuale nomina di nuovi componenti dovrà essere ratificata con deliberazione unanime in una Assemblea Ordinaria da convocare tempestivamente. Qualora fosse decaduto il Presidente e/o il Vice Presidente, il Consiglio Direttivo come ricostituito provvede alla sostituzione nella carica.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente, salvo quelli spettanti all'Assemblea.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- emana i regolamenti di cui all'Art. 2;
- nomina Presidente e Vice Presidente;
- nomina il Direttore e il Vicedirettore anche estranei al Consiglio stesso e ne definisce

le funzioni, le retribuzioni e i rimborsi spese: l'incarico dura 4 anni ed è tacitamente rinnovabile;

- nomina il Comitato di Direzione composto dal Direttore, dal Vice Direttore e da 3 componenti, il quale ha funzioni di coordinamento della struttura e di supporto organizzativo alle riunioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- stabilisce il contratto da applicare per il personale dipendente di cui regola funzioni, mansioni, retribuzioni e rimborsi spese;
- può richiedere il riconoscimento dell'Ente;
- delibera la quota di adesione annua ad Enti o Associazioni cui l'Ente abbia aderito;
- delibera i rimborsi ai Soci dei costi sostenuti per gestire le attività dell'Ente;
- delibera le modalità di trasferimento ai Soci dei contributi a questi destinati e riscossi su mandato dei medesimi Soci.

ART. 14 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente, l'uno su designazione dei Soci OO.AA. e l'altro su designazione dei Soci OO.SS.: entrambi durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

ART. 15 - RAPPRESENTANZA LEGALE

Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo sono anche Presidente e Vice Presidente della Assemblea.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente di fronte ai Soci, ai terzi ed in giudizio; in caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vice Presidente.

Egli impartisce al Direttore le disposizioni per attuare le deliberazioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo e per adempiere a tutte le altre funzioni che gli derivano dal presente statuto e che gli possono essere delegate dal Consiglio Direttivo.

ART. 16 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente o, su loro incarico, dal Direttore, di norma una volta al mese, mediante invito, anche a mezzo mail, ai suoi componenti presso il domicilio da ciascuno indicato, contenente luogo, data e ordine del giorno e spedito almeno sette giorni prima della riunione e, in casi eccezionali, entro il giorno precedente la medesima. Esso deve inoltre essere convocato quando almeno due dei suoi componenti o due componenti effettivi del Collegio Sindacale ne facciano richiesta con indicazione degli argomenti da trattare.

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza di tutti i componenti fatto salvo il caso di decadenza da carica di cui all'art. 13.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vice Presidente. In prima riunione del Consiglio o in successive, se assenti Presidente e Vice Presidente la riunione sarà

presieduta dal Consigliere più anziano di età.

Le deliberazioni sono prese all'unanimità.

Ai lavori del Consiglio Direttivo è invitato permanente il Comitato di Direzione.

Possono essere invitati altri soggetti, di volta in volta, in qualità di consulenti. Il Collegio Sindacale partecipa al Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo potrà tenersi sia presso la sede sociale, sia altrove in presenza, con accesso da remoto o in modalità mista. Spetterà a Presidente e Segretario la verifica dell'identità dei partecipanti.

ART. 17 - VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni della Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria e del Consiglio Direttivo, dovranno risultare da Verbali sottoscritti dal Presidente (o da chi per lui ha presieduto) e dal Segretario dell'Organismo, nominato di volta in volta.

ART. 18 - ADESIONI AD ASSOCIAZIONI

Aderisce a EBNA-Ente Bilaterale Nazionale dell'Artigianato.

Potrà inoltre aderire ad altri Enti o Associazioni promossi dai Soci anche in sede extraregionale, con delibera della Assemblea Ordinaria.

ART. 19 - PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'E.B.E.R. è costituito:

- a) dai beni di proprietà dell'Ente e dalle somme versate dai Soci;
- b) da somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;
- c) dal patrimonio destinato quale residuo risultante dalla liquidazione di enti aventi finalità analoghe, nel rispetto delle norme vigenti;
- d) da somme che, per qualsiasi altro titolo, dovessero essere introitate dall'Ente.

ART. 20 - ESERCIZIO SOCIALE E REDAZIONE DEL BILANCIO

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio, formato da Stato Patrimoniale e Conto Economico, predisposto dal Consiglio Direttivo è esaminato dal Collegio Sindacale che riferisce alla Assemblea.

ART. 21 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, composto dal Presidente, da 4 componenti effettivi e da 2 supplenti, anche non componenti della Assemblea, viene eletto all'unanimità dalla Assemblea dei Soci e rimane in carica tre anni.

ART. 22 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE

I compensi e/o i rimborsi spese per la qualifica e/o l'incarico di:

- componente della Assemblea;
- componente del Consiglio Direttivo;
- Presidente;

- Vice Presidente;
- Direttore;
- Vicedirettore;
- componente del Collegio Sindacale

saranno stabiliti e regolamentati dall'Organo a ciò preposto.

ART. 23 - AVANZI DI GESTIONE

Gli avanzi di Gestione alla fine di ogni esercizio, dopo le eventuali destinazioni a riserva, saranno utilizzati come stabilirà la Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 24 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

ART. 25 - SCIOGLIMENTO - CESSAZIONE

In caso di scioglimento dell'E.B.E.R. o comunque di una sua cessazione per qualsiasi causa, la Assemblea Straordinaria provvederà alla nomina di tre liquidatori designati rispettivamente, uno dalle OO.AA. e uno dalle OO.SS. e uno scelto di comune accordo. Nel caso di mancata nomina dei liquidatori da parte della Assemblea, trascorsi due mesi dalla messa in liquidazione, vi provvederà il Presidente del Tribunale di Bologna.

La Assemblea determinerà, all'atto della messa in liquidazione dell'Ente, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificherà l'operato.

ART. 26 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

E.B.E.R. essendo una Associazione Sindacale, non rientra fra gli Enti che sono assoggettati alla normativa del Terzo Settore di cui alla Legge Delega n. 106/2016.